

Antonio Cantaro, *Il Diritto dimenticato. Il lavoro nella Costituzione europea* Torino, Giappichelli, 2007, pp. 175, €. 16.00

1 - L'assenza del "diritto al lavoro" tra i diritti fondamentali dell'Unione non sembra provocare alcun turbamento nella scienza giuridica europea. I pochissimi che di sfuggita rilevano tale assenza, la considerano una 'dimenticanza' non particolarmente significativa.

Per l'autore di questo volume si tratta, invece, di un'assenza inquietante. L'autore non riesce, infatti, proprio a condividere l'idea che l'oblio del quale è stato vittima il diritto al lavoro (ma anche altri diritti sociali dei lavoratori) sia da considerare un evento secondario e privo di significato.

Come è possibile, infatti, chiedere agli abitanti del vecchio continente di sentirsi cittadini europei, di essere partecipi di una inedita e nuova comunità politica (l'Unione), di essere, insomma, "pronti a prendersi cura della città", se la città stessa non si mostra pronta a prendersi cura dei bisogni fondamentali del cittadino?

2 - Queste domande potranno apparire dettate dal bisogno romantico, e un po' *retrò*, di non smarrire la memoria del nostro, peraltro assai recente, passato. Non si tratta di questo.

La principale preoccupazione del volume riguarda il presente e il futuro. Il timore che un'Europa indifferente al destino sociale dei suoi cittadini, e di tutti coloro che la popolano, finisca per smarrire il senso della propria esistenza ed identità culturale, prima ancora che politica.

La differenza 'etica' del modello europeo rispetto al modello americano e al modello asiatico non può ridursi al (pur fondamentalissimo) divieto della pena di morte. Il fascino del vecchio continente, anche agli occhi dei non europei, risiede ancora oggi nella capacità dell'Europa di apparire e di essere il continente della modernità, ma anche della critica alla modernità. Delle leggi del mercato, ma anche dei limiti e dei vincoli alla *ratio* economica.

3 - La codificazione del diritto al lavoro ha storicamente avuto anche, forse soprattutto, questo straordinario significato simbolico. Ha rappresentato la volontà e la capacità dell'Europa di dare *forma giuridica* alla preoccupazione per il *legame sociale*. Il rischio è che l'attuale tendenza alla 'decostituzionalizzazione' del diritto al lavoro finisca per mettere in discussione anche altri diritti sociali: la sicurezza nei luoghi di lavoro, le tutele sociali, le libertà individuali e collettive dei lavoratori.

La *posta in gioco* è, insomma, altissima. 'Dimenticato' il diritto al lavoro è assai probabile che si apra la strada ad un'altra e più drammatica 'dimenticanza'. Ne è un segno allarmante lo sguardo sempre più disattento e burocratico con il quale i media registrano il perdurare e, talvolta, la vera e propria *escalation* degli incidenti sul lavoro. Ormai derubricati quasi ad episodi di cronaca nera, facili da 'archiviare' come la dignità e la vita di coloro che ne sono vittima. Diritti 'dimenticati', appunto.

4 - Le pagine di questo volume muovono, insomma, dalla convinzione che al diritto al lavoro non si possa rinunciare a cuor leggero. Che questa assenza debba, anzi, essere al più presto superata. Ne va della credibilità 'etica' dell'Europa, della legittimità del suo modello sociale.

La prima parte del volume (*Il regime del lavoro in Europa*) è il frutto della rielaborazione di una lezione tenuta il 10 maggio 2006 presso il "Centro interdipartimentale di ricerca e formazione sul Diritto pubblico europeo e comparato" dell'Università di Siena. Un "viaggio" nello spazio. Prima negli ordinamenti costituzionali della "vecchia" Europa, poi negli ordinamenti costituzionali della "nuova" Europa e, infine, nell'ordinamento comunitario e dell'Unione.

La seconda parte del volume (*Il diritto al lavoro nella storia europea*) riproduce, con qualche aggiornamento, variazione e approfondimento, il testo della relazione presentata il

5 aprile 2006 al Convegno *III Jornadas sobre la constitución europea* presso l'Università di Granada. Un "viaggio" nel tempo. Un "viaggio" nella storia europea del diritto al lavoro, nelle culture sociali, giuridiche e politiche che ne hanno perorato la sua codificazione costituzionale e in quelle che hanno provato a relativizzarne la natura di diritto fondamentale.

5 - Il bilancio di questo "viaggio" nello spazio e nel tempo è interamente affidato al giudizio del lettore. È un bilancio che va fatto senza nostalgia per un glorioso tempo che è stato e senza malinconia per un irricoscente tempo presente che ha 'dimenticato'. Ma è un bilancio che va fatto fino in fondo e con rigore, specie da coloro che sottolineano la "storicità" del diritto al lavoro e propongono per esso una declinazione assai diversa da quella consegnataci dal passato.

La memoria non può, infatti, essere relegata nei musei, né delegata ai professionisti del "culturalmente e politicamente corretto". Non si può innovare una tradizione ignorandola o rimuovendola. Nessun paradigma veramente nuovo può affermarsi senza afferrare e svelare le ragioni della tradizione. Vale in generale. Vale anche per l'eredità, solo apparentemente minore, del diritto al lavoro.

6 - La storia europea ci consegna, da questo punto di vista, un'eredità stratificata. Di complessa interpretazione.

Diritto al lavoro è, infatti, termine semanticamente impegnativo. Dalle molteplici e assai diverse declinazioni.

In una prima declinazione, che ha avuto il suo apice nei primi decenni del ventesimo secolo, in particolare negli ordinamenti socialisti dell'Europa centro-orientale, il diritto al lavoro è pensato come un *diritto soggettivo perfetto* (e, per questa ragione, fortemente avversato in particolare in Europa occidentale). Come una pretesa, direttamente azionabile di fronte ai pubblici poteri (anche di fronte all'autorità giudiziale), di ottenere un "posto di lavoro".

In una seconda declinazione, quella prevalente in Europa "occidentale" nei cosiddetti *trent'anni gloriosi* dello Stato sociale, il diritto al lavoro è pensato in termini giuridicamente meno impegnativi (si è un po' impropriamente parlato di una declinazione debole del diritto). E, tuttavia, assai impegnativi dal punto di vista politico costituzionale, implicando un *obbligo costituzionale* del legislatore di attuare programmi di politica economica miranti al pieno impiego e, in ultima istanza, una combinazione di politiche sociali dirette a garantire non il diritto ad un "posto di lavoro", ma almeno la sicurezza del posto di lavoro.

7 - Oggi alcuni dei fautori della "società europea" come "società attiva" (tra i quali, *in primis*, le istituzioni comunitarie e dell'Unione) rinvergono tracce di queste nozioni forti del diritto al lavoro in una terza declinazione. Ovvero, nell' "obbligo" dei pubblici poteri di fornire ai cittadini ogni attività strumentale – quale ad esempio, formazione, informazione, orientamento – necessaria alla proficua ricerca di un posto di lavoro, tramite una combinazione integrata di politiche mirate alla flessibilità del lavoro, alla sicurezza dell'occupazione lungo tutto l'arco della vita (e non alla sicurezza del posto di lavoro) e, in qualche misura, anche del reddito.

A noi, questa declinazione appare, invece, assai debole e assai poco attraente. Per questa ragione abbiamo provato a percorrere, in particolare nelle pagine conclusive del volume, un diverso sentiero e a proporre una diversa declinazione della pretesa al lavoro in grado di restituire al 'diritto dimenticato' una nuova ed inedita centralità.